

Statuto della Fondazione "Casa di riposo Don F. Cremona"

CAPO I – DENOMINAZIONE – SEDE – ORIGINI

ART. 1

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: "Casa di riposo Don F. Cremona ETS".

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

La stessa ha sede in Palazzolo sull'Oglio (BS) in via Britannici n. 18.

Potranno essere definite e/o istituite sedi operative secondarie.

ART. 3

La Fondazione opera nel Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) e limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e nel rispetto degli standard regionali previsti dalla Regione stessa.

ART. 4

La Fondazione ha avuto origine dalla iniziativa e dalle benefiche disposizioni testamentarie in data 8 settembre 1912 del Benemerito Fondatore Rev. Sacerdote Don Ferdinando Cremona, Arciprete di Palazzolo sull'Oglio, qui defunto il 21 agosto 1916 e ne porta il nome. La Fondazione fu eretta in Ente Morale con R. D. di Re Vittorio Emanuele III, con il quale venne approvato il primo Statuto dell'Ente, successivamente riscritto il 6 ottobre 1967 e approvato dal Ministero dell'Interno il 4 marzo 1969; a seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL. RR. 27 marzo 1990 n. 21-22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera n. 22135 del 13 dicembre 1996, pubblicata il 3 febbraio 1997, in relazione ai caratteri propri della Fondazione, ha depubblicizzato l'istituzione ed ha riconosciuto alla stessa personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 123 seguenti del Codice Civile; iscritta presso la Camera di Commercio di Brescia al n. 381652 REA del Registro delle Imprese e al n. 707 della Cancelleria del Tribunale di Brescia nel Registro delle Persone Giuridiche a seguito della avvenuta depubblicizzazione.

CAPO II – SCOPI

ART. 5

La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fondando la propria attività in nome e in attuazione dei precetti cristiani e in conformità alla volontà del testatore, nell'ambito della Chiesa locale bresciana nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, svolgendo le seguenti attività:

- provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale e religiosa degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano il domicilio di soccorso nel Comune di Palazzolo sull'Oglio, nei Comuni limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- provvedere alla concessione in godimento di alloggi protetti a persone anziane di ambo i sessi come meglio sopra identificate, che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;
- provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione anche ai non ricoverati dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione.



Nel rispetto delle volontà del Fondatore potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito e/o parzialmente gratuito.

La Fondazione può, inoltre:

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;
- accettare la rappresentanza e/o amministrazione di ETS aventi finalità affini ed eventualmente il loro assorbimento;
- provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione;

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 CTS. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017¹.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

ART. 6

La Fondazione ha facoltà di raccogliere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Apposito regolamento stabilirà i criteri di ordine al disposto del precedente articolo nonché le modalità relative alle prestazioni socio-sanitarie-assistenziali da erogare compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Fondazione.

CAPO III – PATRIMONIO

ART. 7

¹ L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario, tuttavia potranno essergli rimborsate le spese sostenute (e documentate) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'Ente. I volontari che non esercitano l'attività in modo occasionale devono essere inseriti nel relativo registro. Ai sensi del successivo art. 18, l'Ente deve assicurare il volontario contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenute alla Fondazione a titolo di incremento del Patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli stessi scopi sociali;

CAPO IV – MEZZI DI FINANZIAMENTO

ART. 9

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a) rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. È inoltre impegnata nel rispetto della volontà degli stessi e quando, per il mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originale del lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- b) dai contributi versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dalla Fondazione;
- c) contributi da parte di enti e privati versati a titolo diverso dal concorso spese di cui sopra;
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad accrescere il patrimonio;
- e) ogni altro provento anche con vincolo di destinazione.
- f) corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art.5;
- g) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- h) con i proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed



altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria, socio-sanitaria.

CAPO V – STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

ART. 11

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Palazzolo sull'Oglio come membro di diritto e che sarà sempre Presidente per effetto di espresse volontà testamentarie;
- tre Consiglieri elettivi nominati dal Presidente di cui sopra, giusto la volontà del Fondatore;
- due Consiglieri elettivi designati dal Sindaco del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
- Un Consigliere elettivo nominato dai vertici di una Associazione di volontariato o di assistenza sociale no profit che verrà proposta dal Presidente in carica della Fondazione "Casa di riposo Don F. Cremona " da scegliersi fra una ETS operante sul territorio di Palazzolo sull'Oglio o comunque del territorio della Regione Lombardia. Possono essere nominati consiglieri persone che condividano l'orientamento fondamentale della Fondazione ispirati ai precetti cristiani e che, in attuazione di questo, si impegnino a cooperare alle attività della Fondazione a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Nei casi di scadenza originaria si deve provvedere alla nomina di consiglieri elettivi secondo le norme prescritte, due mesi prima della scadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

In casi di vacanza straordinaria, dimissioni, morte, dichiarata decadenza, si deve provvedere alla sostituzione del componente mancante entro trenta giorni. Il nuovo consigliere scade con la

scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

ART. 13

Decadono dalla carica i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che perdono i requisiti previsti dal presente Statuto o che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione; pure l'Autorità tutoria può promuovere la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione o di alcuno dei suoi membri. Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

CAPO VI – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa fatta esclusione di quelli attinenti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 15.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che lo stesso Consiglio gli delega in via generale di volta in volta.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Predispone gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Stabilisce, in rapporto agli scopi statutari e agli obiettivi prioritari indicati dal Consiglio di Amministrazione, la ripartizione dei mezzi tra i diversi interventi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

CAPO VII – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, nel mese

di Nazario Turchi

Renzo



di giugno e nel mese di ottobre per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

Può anche riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta almeno otto giorni prima della data di celebrazione, da almeno due dei sei membri.

La convocazione, con avviso scritto o via pec, o con altro mezzo telematico che ne accerti la ricezione, inviato almeno otto giorni prima della riunione, deve portare l'indicazione degli oggetti da trattare.

Il termine degli otto giorni può essere anticipato a tre qualora si ravvisino condizioni e cause di urgenza.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di pronunciare la decadenza dei Consiglieri;
- di procedere alla nomina del responsabile amministrativo o segretario della Fondazione;
- di deliberare eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- di sottoporre all'autorità tutoria i provvedimenti di competenza nei modi di legge;
- di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 CTS. Per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione può prorogare l'approvazione del Bilancio di esercizio di 2 mesi (entro quindi il 30 giugno) con apposita delibera; nonché di approvare il Bilancio sociale, ove previsto per legge ai sensi dell'art. 14 CTS, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.
- di deliberare i criteri di assunzione del personale dipendente;
- di approvare i regolamenti che si rendessero necessari per l'amministrazione del personale e per la gestione dei servizi;
- di deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- di deliberare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- di indicare le linee generali programmatiche in relazione agli scopi dell'Ente;
- di deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre organizzazioni ETS o del loro assorbimento;
- di approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione

del patrimonio;

- di provvede a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
- di pronunciare con apposita delibera la decadenza di propri membri per gravi e comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno metà dei consiglieri ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
- Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare procuratori per determinati atti e conferire determinati incarichi sia a suoi membri che a terzi.

ART. 16

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti a votazione palese. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Per modificare lo Statuto occorre l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale. Sono invece prese a scrutinio segreto se riferite a persone e ogniqualevolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri presenti.

ART. 17

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente di seduta e dal segretario che di norma è il responsabile amministrativo o direttore generale della Fondazione o da un Consigliere nominato per la singola seduta fra i Consiglieri presenti.

ART. 18

- Il responsabile amministrativo o direttore generale della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al controllo successivo dei risultati, alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di Bilancio Preventivo e del Bilancio d'Esercizio. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce l'ammontare del compenso e dei rimborsi forfettari spettanti al direttore generale per le prestazioni fornite.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure

d'Amminzio Turozzi

Roma

1998

1998



collegiale, ai sensi dell'art. 30 CTS. L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

Il controllo della gestione della Fondazione sarà effettuato da un Revisore iscritto all'albo nazionale dei Revisori dei conti, nominato dal Collegio dei Dottori Commercialisti e/o dei Ragionieri di Brescia con durata di anni quattro, rinnovabile o rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, provvede a determinare il compenso per il Revisore dei Conti, tenendo conto della normativa vigente in materia, salva la possibilità di espressa rinuncia da parte dello stesso.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione nei rendiconti annuali, può accertare la consistenza della cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

È facoltà del Revisore dei Conti, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberante.

Inoltre può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione qualora se ne ravvisano motivi di urgenza.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

La Fondazione è costituita senza limite di durata. Quando lo scopo è esaurito o ne è divenuta impossibile l'attuazione o sia di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalle volontà testamentarie.

Nel caso dovessero ricorrere gli estremi per l'estinzione della Fondazione, tutti i beni saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS.

ART. 21

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati al principio della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata fissati dall'art. 38 della Costituzione.

Maurizio Turezzi

Renzo M...

